



Sent. n. 163/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele Presidente

Dott.ssa Anna Bombino Consigliere

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel. ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79989**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti:

- della società **XENIA HOTELS S.p.A.** (C.F. 02769610581
e P.IVA 01114811001), già Società

Edilizia Residenziale Marina S.E.R.M. S.p.A., con
sede in Milano, via Fatebenefratelli, n. 10, nella
qualità di gestore della struttura denominata "**HOTEL
PRINCE GALLES**", sita in Roma, in via Palestro, n. 72,
in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
Sig. Michele Lionetti, rappresentata e difesa giusta
procura allegata alla memoria di costituzione,
dall'Avvocato Evaristo Maria Fabrizio (C.F.

FBRVST91E20H501Y), pec:
evaristomariafabrizio@ordineavvocatiroma.org e fax
06/23329403 ed elettivamente domiciliata presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata del su
indicato difensore, nonché presso il suo studio in
Roma, in via degli Scipioni, n. 281, Quorum Studio
legale e tributario associato,;

- del Signor **Umberto VITALE**, (C.F.
VTLMRT39R24H5101X), nato a Roma il 24.10.1939 e
residente in Roma, in via Marghera, n. 32, ~~in proprio~~
e nella qualità di legale
rappresentante/amministratore *ratione temporis* della
predetta società, quale coautore materiale, non
costituito;

- del Signor **Michele LIONETTI**, (C.F.
LNTMHL41S01A669F), nato a Barletta (BA) l'1.11.1941
e residente in Roma, in via Filippo Fiorentini, n.
108, sc. A, int. 5, in proprio e nella qualità di
legale rappresentante/amministratore *ratione*
temporis della predetta società, quale coautore
materiale rappresentata e difesa giusta procura
allegata alla memoria di costituzione, dall'Avvocato
Evaristo Maria Fabrizio (C.F. FBRVST91E20H501Y), pec:
evaristomariafabrizio@ordineavvocatiroma.org e fax
06/23329403 ed elettivamente domiciliato presso

l'indirizzo di posta elettronica certificata del su
indicato difensore, nonché presso il suo studio in
Roma, in via degli Scipioni, n. 281, Quorum Studio
legale e tributario associato;

- con l'intervento *ad adiuvandum* di **ROMA CAPITALE**,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale su
foglio separato, dall'Avvocato Enrico Maggiore,
elettivamente domiciliato presso gli uffici
dell'Avvocatura capitolina, via Tempio di Giove, n.
21, pec: enrico.maggiore@pec.comune.roma.it;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 19 ottobre 2023, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa
Claudia Martinelli, il relatore Consigliere Saverio
Galasso, il Vice Proc. Gen. Francesco Vitiello, in
rappresentanza della Procura regionale attrice,
l'Avv. Evaristo Maria Fabrizio per i convenuti Xenia
Hotels S.P.A. e Michele Lionetti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 26.4.2023, ritualmente
notificato agli odierni convenuti e depositato nella
Segreteria della Sezione il 27.4.2023 mediante il
Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha

convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la società XENIA HOTELS S.p.A., già Società Edilizia Residenziale Marina S.E.R.M. S.p.A., come sopra indicata, nella qualità di gestore della struttura denominata "HOTEL PRINCE GALLES", come sopra individuata, e i Signori Umberto VITALE e Michele LIONETTI, come in atti generalizzati, in proprio e quali legali rappresentanti/amministratori *ratione temporis* della predetta società, quali coautori materiali, per ivi sentirli condannare, in solido, al pagamento, in favore del Comune di Roma (Roma Capitale), della somma complessiva di euro 195.612,11 (centonavantacinquemilaseicentododici,11), a titolo di danno patrimoniale diretto, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e spese di giudizio, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato con dolo, e conseguente illecito arricchimento, alle finanze comunali per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno relative al periodo 2015 - 2020.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la

Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. con denuncia di danno, trasmessa in data 10.10.2019, il Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma (Roma Capitale), segnalava l'omesso riversamento al Comune della tassa di soggiorno da parte di alcune strutture ricettive, tra cui anche la odierna società convenuta, in qualità di gestore della menzionata struttura ricettiva per il periodo e per l'importo sopra indicati (*supra*, paragrafo 1). Venivano, altresì, segnalati anche, quali coautori del fatto lesivo, i sopra nominati:

- Umberto Vitali, presidente del consiglio d'amministrazione nell'anno 2015, amministratore unico dal 27.1.16 al 2019 e successivamente consigliere di amministrazione;

- Michele Lionetti, consigliere di amministrazione dal 2000 al 2016, amministratore unico dall'11.1.2019, presidente del consiglio d'amministrazione 4.8.2021 (oltre che azionista della SERM per tutto il periodo oggetto di contestazione, con partecipazione pari al 47% del capitale sociale);

b. il Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale (con relazione trasmessa con nota prot. QB/2021/009 4272 in data 26 febbraio 2022) comunicava

in dettaglio le seguenti violazioni riferibili al gestore:

(1) per l'anno 2015, il gestore comunicava un totale di euro 32.164,00, quale importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno, di cui versava solo euro 5.338.00;

(2) per gli anni successivi, il gestore comunicava il totale dell'importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno, come segue, senza effettuare alcun versamento:

(a) anno 2017, euro 36.880,00;

(b) anno 2018, euro 41.960,00;

(c) anno 2019, euro 42.016,00;

(d) anno 2020, euro 1.100,00.

c. per il recupero di dette somme Roma capitale emetteva i seguenti atti, regolarmente notificati, tutti rimasti insoluti:

(1) per l'anno 2015, ingiunzione di pagamento, notificata, prot. n. 3 del 24/8/2017 per l'importo di euro 26.959.39;

(2) per il periodo 2016 - secondo trimestre 2019, sollecito di pagamento prot. QB/2019/910522 e ingiunzione di pagamento, notificata, prot. n. 163 del 26/9/2019 per l'importo di euro 147.288,72;

(3) per il periodo terzo il quarto trimestre 2019,

sollecito di pagamento prot. QB/2020/58341, per l'importo di euro 20.264,00;

(4) per il primo trimestre 2020, sollecito di pagamento per l'importo di euro 1.100,00.

d. la Procura emetteva in data 6 maggio 2022 formale atto di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 66, comma 1, c.g.c. e ricevuto dal convenuto Vitale in data 28 giugno 2022, che rimaneva anch'esso privo di riscontro;

3. Espone ancora la Procura regionale in punto di diritto che:

a. dalla documentazione emerge che l'esposizione debitoria del gestore deriva da una condotta di natura appropriativa di contributi di soggiorno riscossi e non riversati, senza soluzione di continuità dalla SERM a partire dal 2015, senza mai rendere il conto giudiziale, nonostante il ruolo di agente contabile ricoperto dalla società in relazione agli importi riscossi;

b. tale condotta è ascrivibile anche ai convenuti Vitale e Lionetti che, in considerazione dei poteri e delle cariche societarie rivestite nella SERM, rispondono come coautori materiali del fatto dannoso, a loro imputabile a titolo di dolo;

c. la normativa nazionale in tema di imposta di soggiorno, ha previsto la facoltà per Roma Capitale di introdurre la corresponsione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del comune di Roma (art. 14, comma 16, lett. e), d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

La disciplina del Comune di Roma che vi ha dato attuazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 luglio 2010, ha introdotto il suddetto contributo a partire dal 1° gennaio 2011 e ha disciplinato detto contributo attraverso lo specifico regolamento, adottato dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 e successive modificazioni (deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014; deliberazione del Commissario straordinario n. 14 del 18 marzo 2016; delibera dell'Assemblea capitolina n. 32 del 30 marzo 2018);

c. in base alle richiamate disposizioni, il titolare della struttura ricettiva deve riversare, le somme che incassa il nome per conto di Roma Capitale a titolo di contributo di soggiorno;

d. richiama giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e della Corte di Cassazione che ha affermato sia la funzione di agenti contabili in capo ai soggetti operanti presso strutture

ricettive che siano incaricati della riscossione del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno sia la natura di servizio pubblico dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta della natura pubblicistica dell'obbligazione di riversamento all'ente locale;

e. pertanto, il gestore non assume la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, diventando un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell'ente pubblico;

f. pur dopo la sopravvenuta normativa, si sarebbe in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'erario ad esso destinato, che acquisirebbe natura di pecunia pubblica;

g. sarebbe quindi irrilevante la natura di sostituto d'imposta o di responsabile d'imposta dei gestori delle strutture ricettive, in quanto la qualità di agente contabile si radica indipendentemente da un titolo formale giuridico, essendo condizione

essenziale e sufficiente la gestione, anche di fatto, di denaro a destinazione pubblica;

h. la Procura ritiene, pertanto, che dalle condotte dei convenuti sia derivato un ingente danno alle finanze pubbliche, a causa dell'omesso versamento del contributo di soggiorno e che tale condotta rappresenti violazione degli obblighi concernenti il rapporto di servizio di natura funzionale tra l'amministrazione e il gestore della struttura ricettiva, concretando un'ipotesi di responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, riconducibili al comportamento degli odierni convenuti, la Procura regionale, con riferimento specifico all'identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale, lo ha identificato e quantificato complessivamente nell'importo di euro 195.612,11, quale importo dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, e non riversate, relative al periodo dal 2015 al I trimestre 2020.

3.2. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che questi siano ascrivibili all'odierna società convenuta, nella qualità di persona

giuridica, quale agente contabile nei termini sopra indicati, e che sussista altresì la responsabilità in solido dei convenuti sigg. Vitale e Lionetti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società medesima.

3.3 Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale lo individua nel dolo, desumibile *in re ipsa* dalla reiterata ritenzione delle risorse pubbliche per la totalità del debito maturato, che sarebbe comprovato dall'intervenuta confusione di risorse pubbliche nel patrimonio della società, con conseguente illecita locupletazione della società e, per effetto della sua rilevante partecipazione azionaria anche del convenuto Lionetti; di detto elemento soggettivo si trae conferma anche: dalla mancata resa del conto giudiziale, dall'omesso riscontro ai solleciti di pagamento dell'amministrazione e della Procura, dalla mancata opposizione all'ingiunzione di pagamento di Roma capitale e dalla previa remissione del debito nelle scritture contabili obbligatorie.

In via subordinata, quanto precede varrebbe a fondare l'addebito a titolo di colpa grave, avendo riguardo alla specificità e intelligibilità del contenuto

dell'obbligazione di riversamento gravante sui convenuti.

3.4 Quanto al rapporto di servizio con la p.a., la Procura ritiene che questo sussista nei confronti del legale rappresentante della società e che pertanto questo si estenda anche alla società, in virtù del nesso di immedesimazione organica sussistente tra legale rappresentante e società.

Acclarata, in tesi la giurisdizione contabile nei confronti della società, quale agente contabile, l'illecito andrebbe parimenti ascritto in proprio anche ai convenuti Vitale e Lionetti, in virtù delle cariche e dei ruoli ricoperti nella predetta società, quali coautori materiali della descritta condotta foriera di danno erariale, ed in solido con la società, in presenza di un illecito arricchimento, ottenuto mediante dolo.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze di Roma Capitale, con atto ritualmente notificato nelle forma di legge, rispettivamente, in data 19.12.2022 ex art. 140 c.p.c. al sig. Vitale (che ne ha dato atto nell'istanza di accesso agli atti formulata in data 22.12.2022) e in data 28.12.2022 al sig. Lionetti,

sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società SERM (ora Xenia s.p.a.), ha invitato gli odierni convenuti a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentiti personalmente.

4.1. Nel termine indicato la società presentava (in data 9 febbraio 2023) deduzioni difensive e documenti, facendo inoltre richiesta di audizione personale, che veniva svolta in data 22 marzo 2023 con l'intervento del sig. X X, qualificatosi come amministratore delegato della società, congiuntamente al legale di fiducia.

Gli altri soggetti invitati non hanno presentato deduzioni scritte né si sono avvalsi della facoltà di essere sentiti personalmente.

Tuttavia, le controdeduzioni fornite non hanno consentito - a parere della Procura attrice - di superare gli addebiti inizialmente mossi nei confronti degli odierni convenuti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto i medesimi innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro

euro

195.612,11

(centonavantacinquemilaseicentododici,11), a titolo di responsabilità contabile, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio.

5. I convenuti società XENIA HOTELS S.p.A. e sig. Michele Lionetti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società, si sono costituiti in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avvocato Evaristo Maria Fabrizio, il quale ha depositato in atti, in data 29 settembre 2023, una comparsa di costituzione, recante la data del 25 settembre 2023.

5.1 Nella memoria la difesa delle due parti convenute:

a. in punto di fatto, asserisce tra l'altro che il danno è in via di rifusione, stante la presentazione di istanza di rateizzazione del debito (in 72 rate) presentata all'Agenzia delle Entrate in seguito alla notifica della cartella di pagamento n. 097 2023 00470526 74 000, con la quale vengono richiesti anche gli importi di cui al presente giudizio (la cartella contiene infatti l'iscrizione a ruolo, tra l'altro, del 90,63% dell'importo richiesto nell'atto di citazione);

b. dichiarando di avere richiesto in data 20 settembre 2023 il previo e concorde parere del Pubblico ministero, ha formulato istanza di rito abbreviato mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione, evidenziando che, pur avendo proposto tempestivamente la richiesta di parere alla Procura, questa non aveva fatto conoscere il proprio parere;

c. in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, anche richiamando giurisprudenza di questa Sezione. In proposito precisa che l'istanza di rito abbreviato non implica rinuncia all'eccezione di giurisdizione ovvero acquiescenza all'atto di citazione nella parte in cui ritiene competente la Corte dei conti;

d. eccepisce inoltre la prescrizione del credito relativo all'imposta non versata per l'anno 2015.

5.2 In conclusione, la difesa chiede:

I. di dichiarare l'azione inammissibile, declinando la propria giurisdizione in favore di quella tributaria;

II. in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuta la competenza del giudice adito, in accoglimento dell'istanza per l'accesso al rito

abbreviato, chiede di condannare i convenuti al pagamento della somma di € 97.806,10, pari al 50% dell'addebito azionato;

III. in estremo subordine, qualora non si ritenessero sussistenti i presupposti per l'ammissione al rito abbreviato, chiede di accertare l'intervenuta prescrizione del credito relativo all'anno 2015, con conseguente riduzione della condanna dell'importo corrispondente.

6. Il convenuto Vitale non si è costituito in giudizio.

7. Con atto di intervento *ad adiuvandum depositato* l'11 settembre 2023, si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l'accoglimento della domanda attorea sussistendo tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativa. In data 12 settembre 2023 l'interveniente ha depositato prova della notifica via pec alla società XENIA HOTELS S.p.A. e prova della spedizione mediante servizio postale dell'atto giudiziario ai convenuti Lionetti e Vitale.

8. In ordine alla richiesta di rito abbreviato la Procura regionale ha espresso, in calce all'istanza, parere positivo, non motivato, depositato in data 25

settembre 2023.

9. Il rito abbreviato si è concluso, in esito alla camera di consiglio in data 19 ottobre 2023, dandone avviso orale alle parti, dichiarando inammissibile la richiesta presentata ex art. 130 c.g.c. dal sig. Michele Lionetti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società XENIA HOTELS S.p.A., e conseguentemente è stata disposta la prosecuzione del giudizio, con rito ordinario, nella pubblica udienza già fissata per la medesima data del 19 ottobre 2023 (come da decreto n. 2/2024 depositato in data 15 gennaio 2024).

10. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore dei convenuti costituiti, si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della società XENIA HOTELS S.p.A., come sopra indicata, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "HOTEL PRINCE GALLES", come sopra individuata, e Signori Umberto Vitale e Michele Lionetti, come in atti generalizzati, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti *pro tempore* predetta società, in relazione ad una ipotesi di danno erariale che gli stessi avrebbero cagionato, con dolo, alle finanze di Roma Capitale per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, relative al periodo 2015 - 2020.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che gli odierni convenuti vengano condannati in solido al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro 195.612,11 (centonavantacinquemilaseicentododici,11), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

3. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento svolto da Roma Capitale, in quanto non è stata depositata in atti prova del perfezionamento della notifica dell'atto di intervento nei confronti del convenuto Vitale, contumace.

Infatti, è stata depositata in atti la relata di notifica e la ricevuta di spedizione dell'atto a mezzo servizio postale, ma non l'avviso di ricevimento dell'atto stesso da parte del destinatario. Sicché l'interveniente non ha provato la rituale notifica di detto atto.

Per completezza, va evidenziato che l'analogha incompletezza documentale si è verificata anche nei confronti del convenuto Lionetti, ma, atteso che il medesimo nulla ha eccepito al riguardo, deve intendersi sanata *ex lege*, di conseguenza, ogni eventuale nullità al riguardo.

4. Ancora in via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto Vitale, ritualmente intimato mediante notifica avvenuta ex art. 140 c.p.c..

5. Sempre in via pregiudiziale il Collegio ritiene di pronunciarsi d'ufficio sulla questione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione per

poste di danno da omesso versamento dell'imposta di soggiorno, per effetto dello *ius superveniens* di cui all'art. 180 del d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n.77/2020.

4.1 Giova in primo luogo precisare che questa Sezione giurisdizionale, chiamata a decidere su fattispecie di responsabilità amministrativa relative al mancato riversamento nelle casse del Comune di Roma Capitale da parte di gestori di strutture ricettive, rivedendo il proprio orientamento espresso in precedenza, ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'articolo 180, comma 3, d.l. 34/2020 introdotta dall'articolo 5-quinquies d.l. 146/2021, sia venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola in favore del giudice tributario (sentenze 6 settembre 2022, n. 596, 17 gennaio 2023, n. 31, 6 febbraio 2023, n. 80; 9 marzo 2023, n. 150; 24 marzo 2023, n. 178; 29 marzo 2023, n. 180; 23 maggio 2023, n. 333; 29 maggio 2023, n. 346; 19 giugno 2023, nn. 380 e 381; 22 giugno 2023, n. 426; 20 luglio 2023, n. 515; 26 settembre 2023, n. 606).

4.2 Il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione nei precedenti sopra richiamati, non condividendo, per le

ragioni che saranno di seguito espresse, l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che permanga la giurisdizione del giudice contabile nelle controversie aventi ad oggetto il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno all'ente locale impositore (cfr. per tutte, sez. I app. 18 settembre 2023, n. 387; Sez. II app., sentenza n. 275/2022; Sez. I app., sentenze nn. 30 e 68 del 2023; Sez. giur. Toscana, 15 luglio 2022, n. 188; Sez. giur. Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1; Sez. giur. Emilia-Romagna 14 ottobre 2021, n. 325).

Le ragioni sulle quali si fonda l'orientamento al quale il Collegio intende dare continuità - intendendosi qui richiamate le motivazioni delle sopra indicate sentenze di questa Sezione anche per quanto attiene alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, in via subordinata, anche nel presente giudizio dalla Procura - possono essere così sintetizzate e, per alcuni profili, integrate, anche alla luce della citata giurisprudenza di contrario avviso:

a) la qualifica *ex lege* di responsabile d'imposta del gestore di strutture recettive lo inserisce nell'ambito dei rapporti tributari, non consentendo più di poter configurare il rapporto con l'ente

locale come rapporto di servizio, creato, nel silenzio del legislatore, in via pretoria;

b) l'esclusione della rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive anche per condotte antecedenti al 19.5.2020 (Cass. pen., Sez. VI, 12516 del 10.3.2022; Id. 9213 del 15.2.2022), costituisce un ulteriore elemento dal quale poter desumere il mutamento del rapporto giuridico con l'ente impositore, considerato non avente più natura contabile dalla Suprema Corte, in conseguenza di tale modifica (Sez. VI, 28.9.2020, n.30227);

c) le funzioni, quali la riscossione ed il versamento dell'imposta nelle casse comunali, così come gli obblighi di natura dichiarativa, previsti nei regolamenti comunali (nel caso di specie, quello di Roma Capitale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 18.3.2016 e, da ultimo, modificato con delibera n.29 dell'8.4.2021) sono propri, in generale, anche dei responsabili di imposte.

In ogni caso, in quanto in contrasto con le norme statali sopravvenute, il Collegio non considera applicabile, al fine in discorso, il suddetto

regolamento;

d) l'elemento del cd. maneggio di denaro pubblico non è configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile *ab origine* come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di agente contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui ne risponde con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo; né potrebbe assumere rilevanza, al fine in esame, la finalità pubblica del denaro versato all'ente locale, in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa;

e) non è dato riscontrare un principio generale dell'ordinamento in base al quale i responsabili (e/o i sostituti) d'imposta possano essere considerati agenti contabili. Deve, in proposito, osservarsi che le varie figure di responsabile d'imposta - individuate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza negli spedizionieri, banche, segretari delegati della P.A., datori di lavoro, cessionari d'azienda, coniuge che ha presentato la dichiarazione congiunta, rappresentante ai fini IVA

del soggetto non residente e senza stabile

organizzazione - assumono la veste di soggetti privati che adempiono ad obblighi esclusivamente fiscali, per i quali deve escludersi la configurabilità della qualifica di agente contabile pubblico (né per i suddetti soggetti che solitamente si fanno garanti del pagamento di imposte di notevole importo, sembra sussistere giurisprudenza contabile che li assimili a contabili pubblici).

Peraltro, nel caso di specie, sul punto, non può non notarsi che la tesi proposta nell'atto di citazione (pag. 11) - secondo cui sarebbe ininfluente la qualifica di responsabile d'imposta o di sostituto d'imposta - prova troppo: se così fosse, infatti tutti i datori di lavoro, non solo pubblici, ma anche privati, dovrebbero essere ritenuti agenti contabili, in quanto sostituti d'imposta. Il che pacificamente non avviene.

f) l'attribuzione in capo al gestore di obblighi di natura dichiarativa, oltre alla previsione del sistema sanzionatorio stabilito per i rapporti di natura tributaria nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile e di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rappresentano ulteriori elementi dai quali poter desumere la natura

esclusivamente tributaria del rapporto tra ente locale impositore e gestore.

5. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.

6. Le conclusioni appena raggiunte, che confermano la sostanziale fondatezza dell'eccezione di giurisdizione formulata da parte convenuta, invero con modalità non trasparenti nei confronti della Procura rispetto all'istanza di rito abbreviato, induce il collegio a ritenere non sussistente la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. prospettata dalla Procura medesima in corso di udienza.

7. In relazione alla regolazione delle spese di lite, facendo applicazione dell'articolo 31, comma 3, c.g.c. ai sensi del quale *"il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando [...] definisce il giudizio decidendo soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari"*, si dispone la compensazione integrale, anche nei confronti dell'interveniente Roma Capitale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel

giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79989** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, con atto di citazione del 26 aprile 2023, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara la contumacia del convenuto sig. Umberto Vitale;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento svolto da Roma Capitale, nei confronti del convenuto sig. Umberto Vitale;
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario come giudice munito di giurisdizione;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 19 ottobre 2023 e del 21 novembre 2023.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno **18 aprile 2024**

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente